

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del servizio di supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio. CIG 7525728B33

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

<i>1. OGGETTO DELL'APPALTO</i>	3
<i>2. QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO</i>	3
2.1 Finalità del piano	3
2.2 Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria	3
2.3 Inquadramento procedurale e indicazioni metodologiche sulle attività di aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria alle nuove norme vigenti.	4
2.4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS).	5
<i>3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</i>	6
3.1 Individuazione e valutazione delle sorgenti di emissione	6
3.2 Analisi tecnico/economica delle misure previste dal piano	6
3.3 Elaborazione dei documenti di piano	6
3.4 Consultazione/partecipazione pubblica, vas	7
<i>4. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</i>	7
<i>5. CONDIZIONI GENERALI</i>	7
<i>6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO</i>	7
<i>7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	8
<i>8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO</i>	8
<i>9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	8
<i>10. CAUZIONE DEFINITIVA</i>	9
<i>11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	9
<i>12. RECESSO</i>	9
<i>13. RISERVATEZZA</i>	10

CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria (PRQA) della regione Lazio da svolgersi secondo le modalità e le quantità indicate nei paragrafi successivi.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel **supporto tecnico** all'Agenzia per la realizzazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della Regione Lazio" approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 dicembre 2016, n. 834.

Le Linee guida definiscono i criteri e le modalità per la redazione dell'aggiornamento del PRQA.

Di seguito viene riportata una sintesi delle diverse fasi e attività previste dalle Linee guida.

2.1 Finalità del piano

In attuazione della normativa comunitaria recepita dalla legislazione nazionale, il Piano di Risanamento Qualità dell'Aria (PRQA) si pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.

Le misure attuate dalla Regione Lazio negli ultimi anni, nei diversi settori che contribuiscono alle emissioni in atmosfera, hanno permesso di ottenere un significativo miglioramento della qualità dell'aria, tuttavia permangono ancora alcune criticità legate al superamento degli standard di qualità dell'aria di particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e biossido di azoto (NO₂).

E' pertanto indispensabile per motivi di carattere sanitario e giuridico, attuare tutte le misure necessarie al fine di rispettare i valori limite di qualità dell'aria.

Un'attenta valutazione della qualità dell'aria consente di individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente compatibilmente con gli usi della stessa, monitorando i miglioramenti dovuti alle misure adottate.

In particolare, l'aggiornamento del Piano è finalizzato a migliorare l'attuazione della normativa vigente, integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali, quali i rifiuti, i trasporti, le attività produttive, nelle decisioni in materia di pianificazione locale ed assicurare migliore informazione ambientale ai cittadini.

In materia di inquinamento atmosferico, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità dell'aria che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

2.2 Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria verrà elaborato dalla Regione Lazio in attuazione del D.Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.

La sopra richiamata direttiva europea pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Nella Regione Lazio, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPA, mostra il supe-

CAPITOLATO SPECIALE

ramento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale. I parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx).

In caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici e dei valori obiettivo, dei suddetti inquinanti, le Regioni, ai sensi dell'art.9, devono adottare un Piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.

Con riferimento ai livelli di PM2,5, l'art.12 prevede che le Regioni adottino le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e le misure, che non comportano costi sproporzionati, necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione.

Ai sensi dell'art.13, inoltre, se in una o più zone i livelli d'ozono superano i valori obiettivo, le Regioni adottano un piano che preveda le misure, che non comportano costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo.

Infine, l'art. 14 prevede che qualora i livelli degli inquinanti superino la soglia di informazione o una soglia di allarme, le Regioni adottino tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso i principali mezzi di comunicazione o qualsiasi altro opportuno strumento di comunicazione.

Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi ambientali che periodicamente si verificano in varie parti del territorio regionale, soprattutto nel periodo invernale, sarà potenziato anche il sito operativo che, in attuazione del sopra citato articolo 14, l'ARPA Lazio, sulla base di un opportuno sistema modellistico, realizza quotidianamente le previsioni della qualità dell'aria relative al giorno corrente e ai quattro giorni successivi su tutto il territorio regionale, valutando la possibilità del superamento dei limiti di legge degli inquinanti stimandone la gravità e consentendo ai comuni interessati dal rischio di assumere provvedimenti di carattere emergenziale per i giorni successivi.

Per facilitare la lettura delle previsioni e dello stato della qualità dell'aria da parte dei singoli comuni, sempre sul citato sito di ARPA Lazio, è operativo un sistema semplificato in cui, una volta indicato il comune di interesse, si ottengono sintetiche ma esaustive informazioni numeriche in proposito relative alle previsioni dei giorni successivi.

Le informazioni da includere nei piani di qualità dell'aria sono indicate nell'allegato XV al D.Lgs. 155/2010 mentre i principi e i criteri per l'elaborazione degli stessi, nonché gli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione degli scenari emissivi, sono individuati nell'appendice IV.

Nell'elaborazione dei piani occorre assicurare, ai sensi del comma 11 dell'art. 9, la conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra.

Infine nell'adozione dei piani regionali quali i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo, le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, devono garantire la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria e viceversa.

L'orizzonte temporale del piano è stato fissato al 2020, in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto "clima-energia" e dalla strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e si inserisce negli scenari operativi delle Conferenze ONU sul clima: COP21 (Conferenza di Parigi dicembre 2015) e COP22 (Conferenza Marrakech novembre 2016).

2.3 Inquadramento procedurale e indicazioni metodologiche sulle attività di aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria alle nuove norme vigenti.

I contenuti del PRQA sono disciplinati dall'art. 9 "Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto" del D.Lgs.155/2010.

Il piano deve contenere gli elementi previsti all'allegato XV del succitato decreto e deve prevedere le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree dove si è verificato il superamento e raggiungere i valori limite nei termini prescritti.

In casi di superamento del valore obiettivo previsto per il PM_{2,5} il piano deve contenere le misure necessarie, senza costi sproporzionati, a perseguirne il raggiungimento.

Le misure relative ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione.

Devono essere individuati e coordinati i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione del piano.

Gli obiettivi e le azioni del Piano in oggetto dovranno seguire, negli ambiti di competenza, criteri di sostenibilità, di miglioramento e conservazione della salute pubblica e del sistema ambientale, individuando, descrivendo e valutando, nel Rapporto Ambientale, gli impatti significativi che l'attuazione del Piano medesimo potrebbe avere sull'ambiente e il patrimonio culturale.

Il piano di monitoraggio deve assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano stesso.

Deve essere assicurato il coordinamento del presente piano e degli obiettivi che si prefigge con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

Nel piano deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del D.Lgs. 171/2004, e del D.Lgs. 194/2005, nei provvedimenti regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria.

Il piano, a scopo preventivo, deve prevedere anche le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui i valori limite e i valori obiettivo degli inquinanti siano rispettati.

Nei casi in cui sussista il rischio che i livelli degli inquinanti superino i valori limite, i valori obiettivo o una o più soglie di allarme, deve essere adottato un Piano d'azione, ai sensi dell'art. 10, nel quale si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine mirati a limitare o anche a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgere di tale rischio.

I piani d'azione hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso il presente piano.

Il presente piano ed il piano d'azione possono anche individuare tutta una serie di prescrizioni e limitazioni indicate dall'art. 11 del D.Lgs. 155/2010.

Nell'elaborazione e dell'attuazione del presente piano deve essere assicurata la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

2.4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il processo di VAS andrà realizzato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

CAPITOLATO SPECIALE

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Nell'ambito della realizzazione delle attività sopra descritte è richiesto il supporto tecnico per le seguenti tematiche:

- 1) Individuazione e valutazione delle sorgenti di emissione;
- 2) Analisi tecnico/economica delle misure previste dal Piano;
- 3) Elaborazione dei documenti di Piano
- 4) Consultazione/partecipazione pubblica, VAS.

Il supporto tecnico consiste nell'acquisizione di informazioni e dati, nell'elaborazione dei dati acquisiti e di quelli forniti dall'Agenzia, nella predisposizione di relazioni, nell'elaborazione grafica dei dati, nell'elaborazione di cartografia tematica, nella partecipazione ad incontri presso le strutture dell'Agenzia, nella partecipazione a riunioni presso la Regione e/o altri soggetti coinvolti nell'aggiornamento del PRQA, nel supporto alle attività di partecipazione e consultazione pubblica.

3.1 Individuazione e valutazione delle sorgenti di emissione

L'attività consiste nella raccolta di dati e informazioni e nell'aggiornamento dei seguenti macrosettori:

1	Combustione nell'industria e impianti energetici
2	Impianti di combustione non industriale
3	Processi produttivi (combustione nell'industria manifatturiera)
7	Trasporti stradali
10	Agricoltura

L'inventario da utilizzare come base per l'aggiornamento è quello realizzato di ISPRA e riferito all'anno 2015 (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/inventaria/disaggregazione-dellinventario-nazionale-2015/view>).

L'aggiornamento dei settori dell'inventario delle emissioni dovrà essere effettuato a scala regionale, provinciale e comunale.

3.2 Analisi tecnico/economica delle misure previste dal piano

Il PRQA prevede l'individuazione delle possibili misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico. Al fine di supportare la scelta da parte della Regione delle misure da attuare è necessario definire l'impatto economico delle misure a carico dei diversi soggetti (pubblico, privato).

L'attività consiste nell'integrare le informazioni ambientali con le misure proposte al fine di definire i possibili scenari contenenti un'analisi costi/benefici.

Gli scenari saranno definiti attraverso l'individuazione di specifici set di misure. Saranno realizzati tre scenari.

L'analisi dovrà considerare anche gli interventi previsti nell'ambito di altri programmi regionali correlati alla qualità dell'aria (ad esempio il Piano energetico, il Piano dei trasporti, il Piano di sviluppo rurale, ..).

L'Agenzia dovrà sottoporre tale analisi alla Regione Lazio ed ai portatori di interesse al fine di fornire elementi utili alla definizione delle misure da intraprendere.

3.3 Elaborazione dei documenti di piano

Il PRQA prevede l'elaborazione dei seguenti documenti:

- a) Relazione

CAPITOLATO SPECIALE

- b) Norme tecniche di attuazione
- c) Elaborati cartografici

L'attività consiste nel fornire supporto tecnico per l'elaborazione dei precedenti documenti.

3.4 Consultazione/partecipazione pubblica, vas

L'aggiornamento del PRQA prevede lo svolgimento delle fasi di consultazione/partecipazione pubblica secondo quanto previsto dall'art.13 comma 5 del d.lgs. n.152/2006 smi.

L'attività consiste nel supporto tecnico alla redazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, e nel supporto alle attività di consultazione/partecipazione pubblica al processo di VAS.

4. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività di supporto tecnico dovrà essere svolta nell'arco temporale compreso tra la stipula del contratto ed il ~~15 maggio~~ **30 giugno** 2019.

Le attività saranno condotte sulla base di un cronoprogramma definito all'avvio del contratto.

Le attività saranno organizzate e calibrate sulla base di incontri periodici finalizzati a definire il dettaglio e le relative tempistiche nonché le modalità di collaborazione con i tecnici individuati dall'Agenzia.

Gli incontri saranno svolti almeno due volte al mese presso la sede dell'Agenzia di Roma.

L'attività sarà rendicontata attraverso la predisposizione di una relazione di stato di avanzamento ed una relazione finale.

Tali relazioni dovranno contenere la descrizione delle attività effettuate, della documentazione tecnica elaborata nonché i dati e le informazioni raccolte ed elaborate nel corso del servizio.

I dati dovranno essere forniti anche in formato elettronico.

Gli elaborati cartografici dovranno essere forniti anche in formato editabile per eventuali future modifiche.

5. CONDIZIONI GENERALI

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

CAPITOLATO SPECIALE

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto e in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARPA Lazio nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente all'ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

L'ARPA Lazio si impegna a nominare, entro 5 giorni (cinque) dalla stipula del contratto, un direttore dell'esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per iscritto:

- a. rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel Capitolato speciale che prevedano l'applicazione delle penali;
- b. validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura con le prestazioni eseguite dall'aggiudicatario;
- c. rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto, **dovranno essere presentate successivamente all'esito positivo del collaudo della fornitura**, essere intestate a:

ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti

Partita IVA n. 00915900575

ed inviate mediante sistema elettronico utilizzando il codice CODICE UNIVOCO UFFICIO per la trasmissione delle fatture in modalità elettronica: UFLFSM.

I pagamenti saranno disposti a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

Le fatture, comunque, saranno liquidate a seguito di esito positivo del collaudo e/o di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio.

In caso di RTI costituito prima della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell'impresa indicata come mandataria ed in caso di Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate.

Non sarà ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., "copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene che l'ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività come definite nel cronoprogramma definito all'avvio del contratto e negli altri documenti descritti al paragrafo 1.3;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA Lazio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;
- perdita da parte dell'aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'aggiudicatario. L'ARPA Lazio non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARPA Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

12. RECESSO

ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

CAPITOLATO SPECIALE

1. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

13. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.